



DELIBERA N. 97

11 marzo 2025

Oggetto

Qualificazione con riserva, per i settori lavori e servizi e forniture, ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023 dell'Ufficio Generale Infrastrutture Marina – C.F. 96560150581

Riferimenti normativi

Articoli 62 e 63 del d.lgs. 36/2023

Parole chiave

Iscrizioni con riserva, ex art. 63, comma 13, D.lgs. 36/2023.

Massima

Qualificazione Stazioni appaltanti e Centrali di committenza - Elenco amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori qualificati – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 13, D.lgs. n. 36/2023 – Effetti - Conseguenze.

In base al disposto di cui all'art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, come integrato dal D.lgs. n. 209/2024, l'Autorità ha facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

La qualificazione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023, è un istituto speciale rispetto alla iscrizione con riserva di cui all'art.



63, comma 4, ultima parte, ed esplica i suoi effetti per la durata indicata nell'Atto dell'Autorità.

L'Autorità stabilisce termini e durata della predetta qualificazione sulla base delle specifiche necessità del caso sottoposto al suo vaglio.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
nell'adunanza dell'11 marzo 2025

DELIBERA

Visti

Gli artt. 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo «Codice dei contratti pubblici», che stabilisce i presupposti della qualificazione delle Stazioni appaltanti e delle Centrali di committenza;

Visto

L'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le Centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori;

Visto

L'articolo 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, che prevede il potere dell'ANAC di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta;



Vista

La richiesta pervenuta al protocollo dell'Autorità acquisita al n. 0153121/2024 con cui il Responsabile AUSA dell'Ufficio Generale Infrastrutture Marina, rappresenta la necessità di qualificare la struttura, ai sensi dell'art. 63, comma 13, del d.lgs. n. 36/2023 per i settori lavori e servizi e Forniture stante la necessità realizzare importanti lavori e acquisire servizi e forniture indifferibili connessi con la sicurezza e la difesa nazionale;

Considerato

Che l'Ufficio Generale Infrastrutture Marina (MAGIUNFRA) è dotato, attualmente, di una struttura organizzativa stabile e di personale esperto, come dichiarato in sede di istanza di qualificazione con riserva.

Rilevato

Che la "Struttura Organizzativa Stabile" di cui è dotata dovrà realizzare molteplici procedure urgenti, con la dotazione del personale avente formazione di base e specialistica dichiarata in sede di istanza di qualificazione con riserva. Tale dichiarazione è soggetta a verifica ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dell'All. II.4 del D.lgs. n.36/2023, ai fini del controllo della veridicità delle informazioni e della conferma del livello di qualificazione.

Rilevato

Altresì che a seguito dell'Ordine del Giorno nr. 304 in data 14.10.2024 del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare è stato istituito nell'ambito di MARIUGINFRA il 2° Reparto Amministrativo - con implementazione, in particolare, di un dedicato Ufficio approntamento gare - in modo da consentire di svolgere direttamente anche la fase di affidamento per le



strutture da esso dipendenti, centralizzando la gestione delle procedure di gara in capo all'Ufficio;

Ritenuto

Che il caso di specie sia riconducibile alla previsione di cui all'art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, che consente all'Anac di disporre la qualificazione con riserva al fine di consentire alla stazione appaltante di implementare la capacità tecnica ed organizzativa necessarie per la successiva qualificazione "ordinaria".

Rilevato

Che la l'Ufficio Generale Infrastrutture Marina (MAGIUNFRA) risulta iscritto all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti - AUSA, risulta avere una struttura organizzativa stabile, la disponibilità di una piattaforma di *procurement* digitale certificata.

Considerato altresì che l'istanza è pervenuta nel corso del 2024, in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella corrente adunanza,

DISPONE

l'iscrizione con riserva dell'Ufficio Generale Infrastrutture Marina (MAGIUNFRA) c.f. 96560150581 all'Elenco delle Stazioni appaltanti qualificate per lavori, nel livello L1 e per Servizi e Forniture, nel livello SF2, fino al 30/6/2025, con decorrenza dalla data di pubblicazione di tale Atto sul sito dell'Autorità.



Alla scadenza di tale periodo la iscrizione con riserva cesserà di produrre i propri effetti e il soggetto richiedente dovrà presentare istanza di qualificazione "ordinaria", pena il mancato rilascio del CIG per le gare da svolgersi.

Ai fini della iscrizione con riserva nell'Elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, la stazione appaltante dovrà presentare apposita domanda di iscrizione con riserva ai sensi dell'art. 9, comma 2, dell'Allegato II.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 19 marzo 2025
Il segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente